

Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23

---

**Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 8 aprile 2020, n. 94**

---

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. [Decreto liquidità imprese] Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 05.06.2020, n. 40 con decorrenza dal 07.06.2020; ai sensi dell'art. 1, comma 2, della suddetta legge restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 17, 49, 53, 62, comma 7, e 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

---

Capo II Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19

**Articolo 6**

**Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale**

---

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.